Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1165.

Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Regia accademia navale di Livorno corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

Detti corsi saranno regolati da apposite norme, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 2.

Gli studenti universitari che, in seguito a domanda, ottengano l'ammissione ai corsi preliminari navali, di cui al precedente art. 1, sono senz'altro arruolati, qualora già non lo siano, nel Corpo Reale equipaggi marittimi, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età ed inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Essi sono obbligati a frequentare i corsi preliminari navali ai quali sono iscritti e non possono essere dimessi dai corsi stessi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti per gli altri arruolamenti nella Regia marina dalle disposizioni in vigore ed in seguito a determinazione del Ministro per la marina.

Art. 3.

I giovani che abbiano contratto l'obbligo di frequentare i corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento, se si renderanno inadempienti alla frequenza ai corsi, senza giustificato motivo, incorreranno, nella loro qualità di militari in congedo illimitato provvisorio, nelle sanzioni stabilite dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

Art. 4.

Gli inscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari del Regio esercito.

Essi, se non hanno usufruito della sessione autunnale degli esami universitari, sono ammessi a sostenere tali esami a febbraio in sessione straordinaria.

Art. 5.

I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali sono, all'atto della chiamata alle armi, nominati aspiranti di complemento.

Ad essi è accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale.

Art. 6.

La presente legge sarà attuata in guisa che gli oneri finanziari restino contenuti nei normali stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

Art. 7.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione degli articoli 2 a 5 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — STARACE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1166.

Modificazione all'art. 16, lettera *g*) della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera *g*) dell'art. 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue

successive modificazioni, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.

« Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale ».

Art. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme:

a) gli ufficiali del C.R.E.M. in servizio permanente e delle categorie in congedo, inscritti nel ruolo « Servizi tecnici » e provenienti dalla categoria « radiotelegrafisti » sono, con decreto del Ministro per la marina, trasferiti nel nuovo ruolo « Servizi radiotelegrafici »;

b) i quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale del C.R.E.M. ruolo « Servizi tecnici » per l'anno 1937 restano in vigore, ma sono scissi dal Ministro per la marina, con suo decreto, in quadri per il ruolo « Servizi tecnici » e quadri per il ruolo « Servizi radiotelegrafici », seguendo i criteri di cui alla lettera a) del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1167.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — COBOLLI GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1168.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1169.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni di albergo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244 contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni di albergo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1170.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1171.
Norme per la liquidazione degli Istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, concernente l'estensione alle Provincie annesse delle leggi di assicurazione sociale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla liquidazione degli istituti che esercitano ancora l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono poste in liquidazione le seguenti Casse di confraternita e di fratellanza istituite ai sensi delle abrogate disposizioni della legge generale montanistica ex austriaca 23 maggio 1854 B.L.I. n. 146:

1° Cassa di fratellanza per i minatori della Società anonima « Arsa » (Vines-Carpano) con sede in Carpano;

2° Cassa di fratellanza per i minatori delle Miniere di Cave di Predil con sede in Cave di Predil;

3° Cassa di confraternita fra i minatori addetti alle miniere di Chiusa e Vipiteno con sede in Trento.

La liquidazione degli istituti predetti è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio nelle miniere, iscritto alle Casse di cui al primo comma del precedente articolo, è assicurato per la invalidità e vecchiaia ai sensi e termini del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà al pagamento delle pensioni di invalidità e vecchiaia e delle rendite vedovili ed orfanili maturatesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, prelevando il capitale di copertura delle attività disponibili per ciascuna Cassa.

Nelle attività delle casse sarà compreso anche l'importo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia riscossi — a favore degli iscritti alle Casse stesse — dal 1° marzo 1926 alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'abrogato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Qualora le attività delle Casse non risultino sufficienti, in confronto al capitale di copertura, di cui al comma precedente, le relative pensioni che vi fanno carico sono proporzionalmente ridotte in relazione alle attività stesse.

Con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno determinati su proposta dell'Istituto nazionale predetto, la consistenza delle riserve di cui al presente articolo e i provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione del comma precedente.

Art. 4.

Le eventuali attività risultanti dalla liquidazione di ciascuna Cassa, dopo eseguiti i prelevamenti di cui al precedente art. 3, saranno destinate alla liquidazione di pensioni a favore delle vedove ed orfani dei rispettivi iscritti, deceduti in servizio presso le miniere o già pensionati all'entrata in vigore del presente decreto.

La misura di tali pensioni, determinate in relazione alle attività risultanti disponibili, è stabilita con provvedimento, non soggetto a gravame, del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 5.

Le persone già iscritte alle Casse montanistiche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, che saranno riconosciute invalide prima di poter far valere 240 contributi settimanali, potranno liquidare la pensione di invalidità per assicurazione obbligatoria, purchè il periodo di iscrizione alla Cassa montanistica, aggiunto a quello di assicurazione obbligatoria, non risulti inferiore a 240 settimane. In tal caso la quota base, di cui all'art. 63, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sarà uguale a tante

volte il contributo medio mensile versato durante il periodo di assicurazione quanti sono i mesi trascorsi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le persone, già iscritte alle Casse montanistiche sopra citate, che, alla entrata in vigore del presente decreto, hanno età compresa fra i 55 e 65 anni e raggiungano i 65 anni prima di poter far valere 480 contributi settimanali, potranno liquidare la pensione di vecchiaia per assicurazione obbligatoria, purchè il periodo di iscrizione alla Cassa, aggiunto a quello di assicurazione obbligatoria, non risulti inferiore a 480 settimane. Se il periodo di assicurazione non raggiunge i 240 contributi settimanali, la quota fissa di cui all'art. 63, lettera *a*), del R. decreto-legge sopra indicato si calcola come stabilito al precedente comma.

Le pensioni liquidate in base alle disposizioni del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelle rispettivamente previste dallo statuto della Cassa alla quale l'iscritto apparteneva.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie a complemento del presente decreto, mediante Regio decreto promosso dal Ministro proponente, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1936, n. 100.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. **1172.**

Cancellazione dell'abitato di Bellante, in provincia di Teramo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 283, col quale l'abitato di Bellante, in provincia di Teramo, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si ritiene più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Bellante, in provincia di Teramo, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. **1173.**

Cancellazione dell'abitato di San Salvo, in provincia di Chieti, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 9 marzo 1924, n. 1042, col quale l'abitato di San Salvo, in provincia di Chieti, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di San Salvo, in provincia di Chieti, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1174.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare l'eredità disposta a favore dello Stato Italiano dal conte Emanuele Sarmiento deceduto al Pont de Montredon (Francia) il 27 ottobre 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare, col beneficio dell'inventario, l'eredità disposta a favore dello Stato Italiano con testamento olografo in data 26 agosto 1932 dal conte Emanuele Sarmiento deceduto al Pont de Montredon (Francia) il 27 ottobre 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — CIANO.—

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1937-XV, n. 1175.

Autorizzazione al comune di Savona ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda prodotta dal comune di Savona per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Savona è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1176.

Reiscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Marte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 10 aprile 1930-VIII, n. 897, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Marte »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Marte » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 maggio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1177.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Damiano Chiesa » di Riva del Garda.

N. 1177. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Damiano Chiesa » di Riva del Garda e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1178.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dei SS. Antonio e Fermo in Alice Belcolle di Gavi (Alessandria).

N. 1178. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 3 gennaio e 14 agosto 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia dei SS. Antonio e Fermo in Alice Belcolle di Gavi (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1179.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ovidio » di Sulmona.

N. 1179. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Sulmona e dell'ex Liceo classico pareggiato della stessa città, ora convertito in Regio, vengono costituite in unico ente morale denominato « Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ovidio » di Sulmona », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1937-XV.

Modifica alla composizione della Commissione amministrativa del Fondo per il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, apportante modifiche al R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di un fondo per il funzionamento degli Uffici di collocamento e alla istituzione della Commissione amministrativa del Fondo stesso;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1935, col quale l'avv. Leonardo Cospito è stato chiamato a far parte della Commissione amministrativa predetta, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione all'uopo fatta da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la sostituzione dell'avv. Leonardo Cospito con l'on. Edoardo Malusardi;

Decreta:

L'on. Edoardo Malusardi è chiamato a far parte della Commissione amministrativa del Fondo per gli Uffici di collocamento, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista in sostituzione dell'avv. Leonardo Cospito.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Media dei cambi e dei titoli

del 20 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,52
Francia (Franco)	71,15
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,2195
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7495
Olanda (Fiorino)	10,47
Polonia (Zloty)	360,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,873
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72 —
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % (Lordo)	52,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,525
Rendita 5 % (1935)	91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica.

Nell'avviso n. 121 per smarrimento di mandato di pagamento, pubblicato a pagina 2558 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1937-XV, il nominativo *Vallari* Carlo deve intendersi rettificato in *Dallari* Carlo.

(2529)

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita pubblicato nelle puntate della *Gazzetta Ufficiale* numeri 268, 14 e 67 rispettivamente in data: 19 novembre 1936, 19 gennaio e 22 marzo 1937, la rendita del certificato del Redimibile 4,75 per cento intestato all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, n. 29, erroneamente indicata in L. 156.750 deve intendersi rettificata in L. 73.625.

(2530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo « Sinistra Piave » in provincia di Treviso.

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1937-XV, n. 2284, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio irriguo Sinistra Piave con sede in Conegliano, provincia di Treviso.

(2500)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 dicembre 1936-XV, n. 298, con il quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 dicembre 1936-XV, n. 298, con il quale si è nominato l'on. prof. avv. Gaetano Zingali, commissario liquidatore della Cassa agraria suindicata;

Considerato che il predetto prof. Zingali ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Guglielmo Iacona è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) in sostituzione dell'on. prof. avv. Gaetano Zingali, dimissionario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2519)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione di Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 gennaio 1937, n. 11, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa Unione di Bagheria (Palermo);

Veduto il proprio provvedimento in data 2 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 gennaio 1937-XV, n. 11, con il quale venivano nominati il Commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Banca predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca cooperativa Unione di Bagheria (Palermo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2518)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Aumento da 100 a 200 del numero dei posti del concorso per sottotenente in S.P.E. dell'Arma aeronautica del ruolo servizi e proroga del concorso medesimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1936-XV, che bandisce un concorso per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1937-XV, che proroga i termini per la presentazione dei documenti a corredo della domanda di ammissione al corso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di cui al concorso predetto è elevato a 200.

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato a tutto il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 10 marzo 1937-XV, che proroga il termine per la presentazione dei documenti a corredo delle domande di cui sopra, salvo per i candidati residenti nei territori dell'Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

p. Il Ministro: VALLE.

(2504)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1935 nei comuni di Bianzè, Desana, Salussola e Mottalciata, formata dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei:

1.	Biraghi dott. Oreste	punti	26.943/50
2.	Falcetto dott. Angelo	»	26.477/50
3.	Calvano dott. Umberto	»	26.193/50
4.	Cairone dott. Alfredo	»	25.568/50
5.	Carcuro dott. Michele	»	25.068/50
6.	Carboni dott. Ettore (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176)	»	24.386/50
7.	Leonesi dott. Ettore	»	24.386/50
8.	Girardi dott. Pietro	»	24.136/50
9.	Gianetti dott. Alfredo	»	23.613/50
10.	Bresciano dott. Bernardino	»	23.045/50
11.	Tricerri dott. Attilio	»	22.556/50
12.	Rampini dott. Pio	»	21.988/50
13.	Astori dott. Palmiro	»	21.386/50
14.	Ferrari dott. Camillo	»	20.909/50
15.	Rosati dott. Giovanni	»	20.772/50
16.	Turchetti dott. Aldo	»	19.318/50

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: CARLO BARATELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui si approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bianzè, Desana, Salussola e Mottalciata;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto nei comuni di Bianzè, Desana, Salussola e Mottalciata, i seguenti candidati ammessi in graduatoria e per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Biraghi dott. Oreste, per la condotta di Bianzè;
2. Falcetto dott. Angelo, per la condotta di Mottalciata;
3. Calvano dott. Umberto, per la condotta di Desana;
4. Cairone dott. Alfredo, per la condotta di Salussola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: CARLO BARATELLI.

(2463)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.